

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - MARINA MERCANTILE
- POSTE E TELECOMUNICAZIONI

116.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 APRILE 1983

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GAETANO MORAZZONI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la rivalutazione delle indennità per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto ai servizi viaggianti (3727) . . .	1452	Spedizione di pacchi postali diretti in Polonia (<i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>) (3834);	
PRESIDENTE	1452	PORTATADINO ed altri: Proroga della legge 15 luglio 1982, n. 446, concernente spedizioni di pacchi postali diretti in Polonia (3779);	
BAGHINO FRANCESCO GIULIO	1453	LABRIOLA ed altri: Proroga del termine di validità previsto dall'articolo 4 della legge 15 luglio 1982, n. 446, concernente spedizione di pacchi postali diretti in Polonia (3788)	1454
BOCCHI FAUSTO	1453	PRESIDENTE	1454
FEDERICO CAMILLO	1454	Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
FIORI GIOVANNINO, <i>Relatore</i>	1452	Modifiche di alcune disposizioni del codice della navigazione relative alla navigazione aerea (<i>Approvato dal Senato</i>) (2866)	1455
URSO SALVATORE, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i>	1453	PRESIDENTE	1455, 1456, 1464
Votazione segreta:			
PRESIDENTE	1454		

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 APRILE 1983

	PAG.
BAGHINO FRANCESCO GIULIO	1456, 1463
BENCO GRUBER AURELIA	1463
BOCCHI FAUSTO	1456, 1462
FEDERICO CAMILLO	1463
GRASSI BERTAZZI NICOLÒ, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	1456
MORAZZONI GAETANO, <i>Relatore</i>	1456
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1464

La seduta comincia alle 10,30.

VILLER MANFREDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la rivalutazione delle indennità per il personale dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto ai servizi viaggianti (3727).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la rivalutazione delle indennità per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto ai servizi viaggianti ».

Ricordo ai colleghi che nella precedente seduta, esaurita la discussione sulle linee generali del provvedimento, sospendemmo i nostri lavori in attesa del parere della V Commissione bilancio.

GIOVANNINO FIORI, *Relatore*. Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole a condizione che nel provvedimento la Commissione recepisca una modifica sostanziale per quel che riguarda l'articolo 2 circa la copertura finanziaria. Mi pare che non si possa non accogliere la modifica suggerita dalla Com-

missione bilancio, perché in effetti l'articolo 2 della legge finanziaria, che ha bloccato i capitoli di spesa obbligatori, porta a dover caricare l'esercizio 1983 per la quota parte della spesa riferibile al 1982.

Devo dire tuttavia che una parte della modifica suggerita dalla V Commissione non mi convince. Mi riferisco alla parte in cui si dice che all'onere per gli anni successivi si farà fronte con riduzione degli stanziamenti iscritti al corrispondente capitolo degli anni medesimi. Penso infatti che negli anni successivi, trattandosi di bilancio di previsione ancora da deliberare, si debba andare per assegnazione definitiva e non per riduzione.

Comunque, trattandosi di parere condizionato, invito la Commissione ad accogliere le indicazioni della V Commissione, anche perché è urgente l'approvazione di questo provvedimento che si muove in direzione di una categoria di lavoratori che effettivamente sopporta sacrifici particolari nello svolgimento quotidiano della propria attività.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno finanziario 1982 e di lire 1.600 milioni per l'anno finanziario 1983 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo intervenuto il 19 novembre 1981 tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale in materia di rivalutazione delle indennità per il personale postelegrafonico addetto ai servizi viaggianti.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, che riproduce la prima delle condizioni contenute nel parere della V Commissione bilancio:

Dopo le parole: per l'anno finanziario 1983, *aggiungere:* e successivi.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso come testé modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 800 milioni per l'esercizio 1982 e in lire 1.600 milioni per l'esercizio 1983, si provvede con riduzione di lire 800 milioni e di lire 1.600 milioni degli stanziamenti iscritti al capitolo 103 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, rispettivamente, per l'anno 1982 e per l'anno 1983.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, che riproduce la seconda condizione contenuta nel parere della V Commissione bilancio:

Sostituire il primo comma con il seguente:

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 800 milioni per l'anno 1982 ed in lire 1.600 milioni per l'anno 1983 e per ciascuno degli anni successivi, si provvede mediante riduzione di lire 2.400 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo n. 103 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione postale per l'anno 1983. All'onere per gli anni successivi si farà fronte con riduzione degli stanziamenti iscritti al corrispondente capitolo degli anni medesimi.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Desidero dire che mi asterrò nella votazione di questo emendamento, perché, trattandosi di un provvedimento che si riferisce agli anni 1982 e 1983, non mi rendo conto perché la Commissione bilancio abbia voluto caricare sul capitolo 103 anche gli 800 milioni riferiti all'84.

Intendo tuttavia dichiarare che voterò a favore del disegno di legge, che ritengo

necessario e che a mio parere doveva essere esaminato prima. Devo rilevare comunque che ancora una volta si identificano le associazioni sindacali più rappresentative soltanto nelle tre organizzazioni CGIL, CISL, UIL; mentre ormai vi sono state numerose ordinanze ed anche sentenze che stabiliscono che tra le associazioni sindacali maggiormente rappresentative va inclusa la CISNAL.

FAUSTO BOCCHI. Vorrei innanzitutto rilevare che non abbiamo perfettamente chiare le motivazioni che hanno indotto la Commissione bilancio a presentare lo emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 2. Sarebbe interessante, quindi, che il Governo ci precisasse questo aspetto.

Nel dichiararci favorevoli al disegno di legge, dobbiamo tuttavia manifestare la nostra preoccupazione perché lo stanziamento previsto per gli anni successivi non diventi un limite invalicabile, che non consente poi attuazione piena del contenuto della legge. Temiamo infatti che si possa verificare un blocco in una situazione che è in evoluzione e che è anche essa colpita dall'inflazione.

SALVATORE URSO, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Posso sin da ora assicurare l'onorevole Bocchi che il Governo terrà conto, in sede di elaborazione dei prossimi bilanci di previsione, di eventuali diverse esigenze che dovessero manifestarsi in futuro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento interamente sostitutivo del primo comma dell'articolo 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 come testé modificato.

(È approvato).

Passiamo ora alle dichiarazioni di voto.

FAUSTO BOCCHI. Noi voteremo a favore di questo provvedimento, ma vogliamo sottolineare che ancora una volta il Governo è intervenuto tardivamente per da-

re attuazione ad accordi liberamente assunti con la categoria interessata. E questo è ancora più grave perché nella fattispecie si tratta di un settore che ha grande importanza ai fini della celerità e della precisione del servizio. Il personale viaggiante, proprio perché è più lontano dai centri di potere e dall'attenzione della dirigenza, trova sempre maggiori difficoltà a vedere riconosciuti i propri diritti. Sottolineo che l'accordo è stato raggiunto il 19 novembre 1981 e che il Parlamento si è trovato ad esaminare un provvedimento soltanto a partire dal 4 novembre 1982. Non si capisce quale giustificazione possa essere adottata per spiegare che sono stati necessari quasi 12 mesi per trasferire in disposizioni legislative ciò che era stato liberamente concordato tra il Governo e le organizzazioni sindacali. Questa è un'ulteriore prova della trascuratezza, della scarsa sensibilità, dell'approssimazione che il Governo ha sempre dimostrato in queste circostanze.

Nonostante ciò, il nostro voto sarà favorevole, per le ragioni che ho prima detto.

CAMILLO FEDERICO. Anche noi voteremo a favore di questo provvedimento, che risponde all'obiettivo esigenza di incoraggiare con apposite indennità il personale viaggiante, creando così le condizioni anche per una normalizzazione più generale. Si può anche auspicare che a questo personale vengano restituite le competenze che svolgeva una volta, considerando che l'incoraggiamento che viene oggi dato può senz'altro contribuire ad una maggiore speditezza ed efficienza del servizio.

Non possiamo poi non sottolineare con soddisfazione che questo è forse l'ultimo provvedimento del genere che siamo chiamati ad esaminare, visto che dopo l'approvazione della legge-quadro sul pubblico impiego il Parlamento si limiterà a stanziare le somme necessarie, lasciando le parti libere di deciderne di comune accordo la destinazione.

PRESIDENTE. Il provvedimento sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul provvedimento n. 3727, testé esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

« Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la rivalutazione delle indennità per il personale della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto ai servizi viaggianti » (3727).

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(È approvato).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate, Baghino, Baldassari, Benco Gruber, Bocchi, Briccola, Calaminici, Casalino, Cominato, Degan, Federico, Fiori Giovannino, Forte Salvatore, Gradi, Grippo, Lucchesi, Manfredini, Marzotto Caotorta, Morazzoni, Pernice, Picano, Russo Ferdinando, Tombesi.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Spedizione di pacchi postali diretti in Polonia (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (3834); e delle proposte di legge Portatadino ed altri: Proroga della legge 15 luglio 1982, n. 446, concernente spedizioni di pacchi postali diretti in Polonia (3779); Labriola ed altri: Proroga del termine di validità previsto dall'articolo 4 della legge 15 luglio 1982, n. 446, concernente spedizione di pacchi postali diretti in Polonia (3788).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Spedizione di pacchi postali

diretti in Polonia» approvato dalla VIII Commissione del Senato; nonché delle concorrenti proposte di legge: Portatadino, Garocchio, Casini, Sanese, Quarenghi, Porcellana, Garavaglia e Pisoni: « Proroga della legge 15 luglio 1982, n. 446, concernente spedizioni di pacchi postali diretti in Polonia »; Labriola, Seppia, Raffaelli Mario, Sacconi e Susi: « Proroga del termine di validità previsto dall'articolo 4 della legge del 15 luglio 1982, n. 446, concernente spedizione di pacchi postali diretti in Polonia ».

Onorevoli colleghi, poiché non è giunto alla nostra Commissione il prescritto parere, si rende necessario rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche di alcune disposizioni relative alla navigazione aerea (Approvato dal Senato) (2866).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche di alcune disposizioni del codice della navigazione relative alla navigazione aerea » (Approvato dal Senato).

Ricordo agli onorevoli colleghi, che su questo provvedimento abbiamo svolto la discussione generale. Poiché si tratta di un provvedimento che da un anno, diciamo così, abbiamo sul tappeto, mi sembra opportuno ricordare alcune cose che potrebbero essere sfuggite o che qualcuno di noi potrebbe non ricordare. In sede di discussione generale si era ravvisata l'opportunità di avere un parere preciso, anche a seguito di alcune perplessità che avevo manifestato, e che furono condivise, se non ricordo male, dall'onorevole Bocchi e da altri colleghi, soprattutto sulla costituzionalità del provvedimento. In seguito a ciò avevamo sospeso i lavori e richiesto il parere della I Commissione affari costituzionali, la quale ha praticamente convalidato l'esattezza delle nostre perplessità. Sulla base del parere ar-

ticolato espresso dalla Commissione affari costituzionali sul testo predisposto dal gruppo di lavoro informale il relatore, d'intesa con altri colleghi, in via informale sentiti gli organi interessati al trasporto aereo (la direzione delle compagnie di navigazione aeroportuali, l'azienda autonoma di assistenza al volo, eccetera) ha cercato di proporre degli emendamenti — come di fatto propone — al testo che ci è pervenuto dal Senato, emendamenti che adesso poniamo all'attenzione della Commissione in modo formale.

Passiamo ora all'esame degli articoli del provvedimento nel testo predisposto dal gruppo di lavoro informale.

L'articolo 1 è del seguente tenore:

ART. 1.

L'articolo 1 del disegno di legge numero 2866 è sostituito dal seguente:

« All'articolo 687 del codice della navigazione sono aggiunti i seguenti commi:

” Al recepimento dei principi generali contenuti negli annessi alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561 si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, nell'ambito delle sottoelencate materie e con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

uniformità di normativa con gli Stati più evoluti in materia di aviazione civile;

considerazione dell'attuale assetto delle componenti dell'intero settore del trasporto aereo;

possibilità di prevedere periodi transitori di adeguamento tecnico ed organizzativo;

rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico interno e dei limiti derivanti dall'ordine pubblico internazionale.

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 APRILE 1983

Le materie di cui al comma precedente sono:

telecomunicazioni aeronautiche, servizi radioelettrici e di radionavigazione, servizi del traffico aereo, segnaletica a terra;

regole dell'aria e procedure di controllo del traffico aereo civile;

licenze del personale aeronautico civile;

navigabilità degli aeromobili civili;

registrazione ed identificazione degli aeromobili civili;

raccolta e scambio di informazioni meteorologiche;

libri e documenti di bordo;

mappe e carte aeronautiche;

caratteristiche degli aeroporti e delle piste di atterraggio e decollo;

aeromobili in pericolo e inchieste sugli incidenti;

unità di misura;

sicurezza del volo e degli aerodromi;

esercizio degli aeromobili civili.

Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad emanare, con propri decreti, le conseguenti disposizioni tecniche concernenti la sicurezza, la regolarità e l'efficienza della navigazione aerea civile.

Al recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di aviazione civile si provvede mediante le procedure previste dai commi precedenti ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire il primo criterio direttivo con il seguente: uniformità di normativa con la regolamentazione internazionale, tenendo conto della disciplina vigente negli Stati più evoluti in materia di aviazione civile.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Ritengo che l'espressione « negli Stati più evoluti in materia di aviazione civile » non sia necessaria e possa quindi essere soppressa.

Propongo pertanto il seguente subemendamento all'emendamento del Governo, di cui il presidente ha dato ora lettura: *sopprimere le parole:* « negli Stati più evoluti in materia di aviazione civile ».

NICOLÒ GRASSI BERTAZZI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo è d'accordo sul subemendamento dell'onorevole Baghino.

GAETANO MORAZZONI, *Relatore*. Anche il relatore è d'accordo sul subemendamento Baghino.

FAUSTO BOCCHI. Ritengo che una breve sospensione dei nostri lavori potrebbe consentirci di valutare meglio gli emendamenti presentati dal Governo.

PRESIDENTE. Concordo con la richiesta dell'onorevole Bocchi. Se non vi sono obiezioni, possiamo sospendere brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 11,10, è ripresa alle 11,50.

PRESIDENTE. Comunico che, nel corso della sospensione, i gruppi hanno concordato di non presentare ulteriori emendamenti al testo e di riconoscersi in quelli del Governo nel frattempo riformulati.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Ritiro il mio subemendamento all'emendamento del Governo.

NICOLÒ GRASSI BERTAZZI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Ritiro l'emendamento precedentemente proposto e ne presento un altro del seguente tenore:

Al primo comma, sostituire il primo criterio direttivo con il seguente: uniformità di normativa con la regolamentazione internazionale, tenendo conto della disciplina vigente nei vari Stati.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare su questo emendamento, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il Governo ha presentato altresì il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole: la sicurezza, la regolarità e l'efficienza della navigazione aerea civile con le seguenti: le materie sopra elencate.

Nessuno chiedendo di parlare su questo emendamento, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del gruppo di lavoro, modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2, nel testo del gruppo di lavoro, che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò direttamente in votazione:

ART. 2.

L'intitolazione del Titolo IV del Libro primo della Parte seconda del codice della navigazione è sostituita dalla seguente:

« Titolo IV. Della gente dell'aria — Delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 nel testo del gruppo di lavoro:

ART. 3.

All'articolo 731 del codice della navigazione sono aggiunti i seguenti commi:

« Il personale di cui alla lettera a) del comma precedente e il personale della lettera b), limitatamente a quello addetto al controllo della circolazione aerea e al servizio informazioni volo, deve essere provvisto di licenze, attestati e abilitazioni.

Devono essere altresì provvisti di licenza, attestati e abilitazioni i soggetti che, pur non rientrando nelle categorie della gente dell'aria, svolgono attività di pilota o di paracadutista.

Il regolamento per disciplinare i casi e le modalità per il rilascio, il rinnovo,

la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni, è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, uniformandosi a criteri stabiliti nell'allegato 1 "Licenze del personale", alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561 ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: a quello addetto al controllo della circolazione aerea e al servizio informazioni volo con le seguenti: al servizio pubblico di informazione al volo in concessione.

Nessuno chiedendo di parlare su questo emendamento, lo pongo in votazione:

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del gruppo di lavoro, modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

L'articolo 732 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« ART. 732. — *(Categorie del personale di volo)*. — Il personale di volo si distingue in tre categorie:

1) personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili;

2) personale addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo;

3) personale addetto ai servizi complementari di bordo ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

L'articolo 735 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« ART. 735. — (Albi e registro della gente dell'aria). — Il personale di volo delle prime due categorie è iscritto in albi nazionali; quello della terza categoria è iscritto in apposito registro.

I capiscalo, il personale addetto al servizio informazioni volo non gestito direttamente dall'Azienda di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, ed il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche sono iscritti in tre distinti albi nazionali ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma sopprimere le parole: « I capiscalo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma dopo le parole: « al servizio », aggiungere le parole: « pubblico di ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

L'articolo 738 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« ART. 738. — (Documenti di lavoro della gente dell'aria). — Il personale di vo-

lo è munito di un libretto di iscrizione. Parimenti sono muniti di un libretto di iscrizione i capiscalo ed il personale addetto al servizio informazioni di volo; il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche è munito di un certificato di iscrizione.

Le forme e gli effetti di tali documenti di lavoro sono stabiliti dal regolamento ».

Avverto che per motivi di coordinamento con l'emendamento approvato al secondo comma del precedente articolo il riferimento ai capiscalo verrà soppresso.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dopo le parole: « al servizio », aggiungere le parole: « pubblico di ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dopo le parole: « di volo », aggiungere le parole: « in concessione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

L'articolo 739 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« ART. 739. — (Titoli professionali). — I titoli professionali del personale di volo della prima categoria sono:

a) per il personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio degli aeromobili in servizio di trasporto pubblico: comandante, navigatore, pilota;

b) per il personale addetto alla guida e al pilotaggio degli aeromobili non in servizio di trasporto pubblico: collaudatore, istruttore, pilota di lavoro aereo.

I titoli professionali del personale di volo della seconda categoria sono:

a) per il personale addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo degli aeromobili in servizio di trasporto pubblico: tecnico di volo;

b) per il personale addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo degli aeromobili non in servizio di trasporto pubblico: tecnico di volo per i collaudi, tecnico di volo per le scuole di pilotaggio.

I titoli professionali del personale di volo della terza categoria sono:

per il personale addetto ai servizi complementari di bordo di aeromobili in servizio di trasporto pubblico, con compiti di pronto soccorso ai passeggeri e di emergenza: assistente di volo, tecnico di bordo, assistente commerciale e categorie similari.

I titoli professionali del personale addetto ai servizi a terra sono:

per il personale addetto ai servizi a terra negli aerodromi: operatore radiotelefonista di stazione aeronautica.

I titoli professionali di cui ai commi precedenti presuppongono il possesso di licenze, attestati e abilitazioni necessari per l'esercizio dell'attività relativa ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, lettera b) sopprimere le parole: « tecnico di volo per le scuole di pilotaggio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma sostituire le parole: « ai servizi a terra negli aerodromi », con le parole: « al servizio pubblico di informazione al volo in concessione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 8.

Al primo comma dell'articolo 751 del codice della navigazione è aggiunta la seguente lettera:

« d) il Ministro dei trasporti, può con decreto motivato, consentire l'iscrizione nel Registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali società aventi i requisiti previsti dalla lettera c) del presente articolo e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 88, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, abbiano la effettiva disponibilità ancorché non ne siano proprietarie. In tal caso, nel registro aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione, deve essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui all'articolo 756, il titolo, diverso dalla proprietà, in base al quale l'iscrizione viene effettuata ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 8:

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 8.

All'articolo 751 del codice della navigazione sono aggiunti i seguenti commi:

« Il Ministro dei trasporti, in deroga a quanto prescritto dall'articolo 752, può,

con decreto motivato, consentire l'iscrizione nel Registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le società concessionarie dei servizi di cui all'articolo 776 abbiano la effettiva disponibilità ancorché non ne siano proprietarie. In tal caso, nel registro aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione, deve essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui all'articolo 756, il titolo, diverso dalla proprietà, in base alla quale l'iscrizione viene effettuata.

Gli obblighi che gli articoli 754, 758, primo comma, e 762, secondo comma, pongono a carico del proprietario, sono trasferiti sulle predette società.

La proprietà ed i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di cui al secondo comma sono regolati dalla legge italiana ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 9.

All'articolo 751 del codice della navigazione sono aggiunti in fine i seguenti commi:

« Per gli aeromobili di cui al comma precedente resta fermo il disposto dello articolo 752; gli obblighi che gli articoli 754, 758, primo comma, e 762, secondo comma, pongono a carico del proprietario, sono trasferiti sulle predette società.

La proprietà ed i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di cui alla lettera d) del primo comma sono regolati dalla legge italiana ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

Pongo in votazione l'articolo 9 di cui il Governo ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

A seguito di tale votazione l'articolo 9 si intende soppresso.

Poiché agli articoli dal 10 al 18 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 10.

L'articolo 771 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« ART. 771. - (*Documenti di bordo*). — Gli aeromobili, ad eccezione degli alianti, devono avere a bordo durante il volo:

- a) il certificato di immatricolazione;
- b) il certificato di navigabilità;
- c) i documenti doganali e sanitari;
- d) il giornale di bordo;

e) il certificato acustico e gli altri documenti prescritti da leggi e regolamenti.

Gli aeromobili da turismo sono esenti dall'obbligo di tenere il giornale di bordo.

Gli alianti devono avere a bordo durante il volo i certificati di immatricolazione e di navigabilità, nonché gli altri documenti prescritti da leggi e regolamenti.

Le categorie di aeromobili che debbono essere munite del certificato acustico, i requisiti e le modalità per ottenerlo e le eventuali deroghe saranno stabilite con decreto del Ministro dei trasporti da emanarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, in conformità della normativa adottata dalla Comunità economica europea relativamente alla limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici.

Con lo stesso decreto sarà determinata la data entro la quale tutti gli aeromobili dovranno essere forniti del certificato di cui sopra.

L'articolo 840 del codice della navigazione è abrogato.

(È approvato).

ART. 11.

L'articolo 772 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« ART. 772. — (*Giornale di bordo*). — Sul giornale di bordo devono essere annotati i matrimoni celebrati ai sensi dell'articolo 834, gli eventi indicati nell'articolo 835, i testamenti e ogni altro fatto di particolare importanza ».

(È approvato).

ART. 12.

L'articolo 773 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« ART. 773. — (*Libri dell'aeromobile*). — Gli aeromobili adibiti al trasporto di passeggeri e di merci devono essere provvisti del libretto dell'aeromobile e del libretto dei motori e delle eliche; su tali libretti devono essere eseguite le annotazioni stabilite dal regolamento ».

(È approvato).

ART. 13.

L'articolo 801 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« ART. 801. — (*Formalità anteriori alla partenza*). — Prima della partenza il direttore dell'aeroporto, qualora lo ritenga necessario, può sottoporre l'aeromobile a visita di controllo ».

(È approvato).

ART. 14.

L'articolo 807 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« ART. 807. — (*Formalità successive all'approdo*). — Subito dopo l'approdo il comandante dell'aeromobile provvede, direttamente o mediante un suo delegato, agli adempimenti doganali e sanitari, e

alla presentazione al direttore dell'aeroporto del giornale di bordo se, nel corso del viaggio, vi siano stati annotati i fatti di cui all'articolo 772.

Il direttore dell'aeroporto appone il visto sul giornale di bordo nell'ipotesi di cui al comma precedente, dopo aver preso visione delle registrazioni e averne constatato la regolarità.

Per gli aeromobili esentati dall'obbligo della vidimazione, il comandante o un suo delegato deve dichiarare al direttore dell'aeroporto il luogo di provenienza dell'aeromobile.

Il comandante dell'aeromobile deve fornire in ogni caso al direttore dell'aeroporto le informazioni che gli vengono richieste sul viaggio compiuto ».

(È approvato).

ART. 15.

L'articolo 839 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« ART. 839. — (*Formalità di partenza e arrivo per gli aeromobili da turismo*). — Per gli aeromobili da turismo il comandante o un suo delegato prima della partenza e dopo l'arrivo deve indicare al direttore dell'aeroporto rispettivamente il prossimo luogo di approdo e il luogo di provenienza ».

(È approvato).

ART. 16.

Negli articoli 834, 835, 845, 884, 890 e 1127 del codice della navigazione la locuzione « giornale di rotta » è sostituita con quella di « giornale di bordo ».

(È approvato).

ART. 17.

L'articolo 844 del codice della navigazione è abrogato.

(È approvato).

ART. 18.

L'articolo 797 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« ART. 797. - (Obbligo di portare a bordo licenze e attestati). — L'aeromobile nazionale o straniero non può circolare se il personale di bordo non è munito delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni prescritti e se tali documenti non sono portati a bordo ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 19.

All'aggiornamento dei limiti di responsabilità attualmente previsti dal codice della navigazione si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole: « Consiglio di Stato », *aggiungere le parole:* « tenuto conto delle convenzioni internazionali in materia, dell'indice generale dei prezzi di mercato e di quello delle retribuzioni desunti dalle rilevazioni dell'istituto centrale di statistica, nonché dei livelli assicurativi praticati nei vari Stati in materia di aviazione civile ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 19 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Chiedo di essere autorizzato al coordinamento formale del provvedimento. Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo ora alle dichiarazioni di voto.

FAUSTO BOCCHI. Signor Presidente, vorrei sollevare la questione relativa alla unificazione del disegno di legge n. 2866 e della proposta di legge n. 3773 che sono state accorpate in un unico testo; vorrei, pertanto, che al Senato risultasse l'esistenza di questi due provvedimenti. Voteremo a favore di questo disegno di legge anche perché nel testo esaminato si ritrovano le nostre proposte, che insieme ad altri colleghi del mio gruppo abbiamo predisposto in sede di Comitato ristretto. Non posso tuttavia non rivolgere una critica al Governo, anche se questa può riguardare meno direttamente il sottosegretario che ha partecipato e che ha dato un contributo ai nostri lavori. Devo sottolineare che il Governo è sempre in ritardo su problemi di questa rilevanza ed è presente solo occasionalmente.

Credo che la revisione, l'aggiornamento, il riordino dei codici debba essere uno dei problemi principali all'attenzione della pubblica amministrazione; non è possibile continuare con il sistema delle « leggine » che modificano questo o quell'articolo, e bisogna sempre di più muoversi nella direzione dei testi unici, anche — se occorre — di riforma dei codici.

Vorrei ricordare, ad esempio, che non è ancora pronto il nuovo codice della strada, per il quale da anni si discute in convegni e dibattiti. È passato molto tempo da quando l'esigenza di una riforma del codice della strada è stata prospettata, ma nel frattempo si è ricorsi solo a piccole modifiche; credo che se l'utente della strada volesse conoscere tutte le modifiche apportate al codice, dovrebbe viaggiare con l'auto piena di fascicoli. Abbiamo bisogno che in questa materia la pubblica amministrazione si adegui ai tempi moderni, alle esigenze di riforma, ed occorre soprattutto che si dia certezza alla normativa. Con le modificazioni parziali invece, corriamo il rischio di inserire contraddizioni ed interpretazioni diverse, con la conseguente mancanza di certezza in materie che sono molto delicate, molto importanti, qual è quella al nostro esame in questa circostanza.

Ecco perché il nostro voto favorevole è condizionato da queste preoccupazioni, che del resto devono preoccupare in primo luogo il Governo.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Anche se voterò a favore di questo provvedimento, vorrei manifestare alcune perplessità di fondo, legate al fatto che ancora una volta non si procede ad una revisione integrale del codice della navigazione. Di volta in volta facciamo solo delle correzioni che possono creare confusione. Ricordo che questo provvedimento è stato approvato dal Senato nel settembre 1981; è all'esame della Camera dall'ottobre dell'anno scorso e solamente oggi, 14 aprile 1983, riusciamo ad approvarlo, con alcune modifiche che implicano un riesame da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Praticamente abbiamo avuto un adeguamento del codice della navigazione ad una convenzione stipulata nel 1954 e resa operante in Italia dal 1956. Mi domando cosa possa essere avvenuto dal 1956 al 1983, cioè se quella convenzione è veramente in tutte le sue parti attuata e valida. Questo certamente induce a manifestare alcune perplessità sul fatto che forse era meglio dal 1981 provvedere a riesaminare tutto quello che è maturato dal '56 ad oggi. Mi chiedo, inoltre, se il Senato sarà nelle condizioni di approvare con sollecitudine questo provvedimento, dando modo all'aviazione civile di porre mano alle realizzazioni previste dall'articolo 1 di questa legge.

Queste perplessità tuttavia non mi inducono certamente ad un voto di astensione, perché voterò a favore del provvedimento; tuttavia valgono come segnalazione per un miglioramento della situazione, che deve necessariamente far riferimento ad un provvedimento all'esame del Senato sulla riforma dell'aviazione civile. Comunque, se il Senato non intendesse esaminare quel disegno di legge, questa Commissione, magari su iniziativa dello stesso ministro, potrebbe porre mano alla riforma in questo settore, in modo che diventi veramente efficiente.

CAMILLO FEDERICO. Anche noi voteremo a favore del provvedimento, esprimendo soddisfazione per il lavoro svolto e rivolgendo un ringraziamento al relatore e ai colleghi di tutti i gruppi che hanno partecipato attivamente ai lavori del Comitato ristretto. Anche noi riteniamo che sarebbe opportuno andare ad una riforma organica dei codici, però nel contempo non possiamo non rilevare il ritardo con cui questo provvedimento è stato approvato, e non per motivi dipendenti dalla volontà del Governo. Rimane il fatto che il Senato lo aveva approvato in prima lettura il 27 ottobre del 1981 e che noi arriviamo oggi all'approvazione, a distanza di più di un anno. E dovrà, ora, tornare al Senato.

È veramente il caso di riflettere attentamente su cosa vada fatto in sede istituzionale per ovviare a questi problemi; anche perché oggi non sempre quella che appare la via più breve si dimostra poi tale alla prova dei fatti. Proprio oggi l'Assemblea delibera la costituzione di una Commissione incaricata di approfondire il tema delle riforme istituzionali e in quella sede si dovrà, tra i primi, affrontare anche questo argomento.

AURELIA BENCO GRUBER. Anche io voterò a favore di questo provvedimento, pur avanzando le stesse riserve già formulate dai colleghi che mi hanno preceduto: non è pensabile lasciar trascorrere tanti anni senza adeguare le leggi alle necessità incombenti, soprattutto in una materia come questa, che dovrebbe avere addirittura una regolamentazione di carattere sovranazionale, visto che nel trasporto aereo lo spazio si misura in grandi cifre e non vi è possibilità di marcare confini precisi.

Anche io sono d'accordo sulla richiesta di procedere al più presto ad una riforma organica dei codici e suggerisco che la nostra Commissione se ne occupi al più presto, per la parte che la riguarda, per superare l'attuale situazione, fatta di ripieghi e tale da non rendere certo chiari e precisi certi rapporti. Non per

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 APRILE 1983

nulla abbiamo assistito a continue tensioni tra le forze che operano nel trasporto aereo, mentre è convenienza del paese avere un settore aereo che sia ben organizzato e funzionante.

Pur con queste riserve, ripeto che voterò a favore del provvedimento.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, vorrei dire che abbiamo tutto il diritto di essere soddisfatti per il lavoro che abbiamo svolto, che ci ha portato ad approvare - sia pure con un certo ritardo - un testo che considero molto valido e che rappresenta una tappa importante per il trasporto aereo e l'aviazione commerciale e civile del nostro paese. In più, questo testo che oggi approviamo costituisce uno stimolo e una condizione essenziale per arrivare celermente alla riforma dell'aviazione civile, che è stata qui da tutti auspicata.

Il provvedimento sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul provvedimento numero 2866, oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche di alcune disposizioni del codice della navigazione relative alla navigazione aerea ».

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate, Baghino, Baldassari, Benco Gruber, Bocchi, Briccola, Calaminici, Casalino, Cominato, Degan, Faraguti, Federico, Fiori Giovannino, Forte Salvatore, Grippo, Lamorte, Manfredini, Morazzoni, Pernice, Picano, Russo Ferdinando, Tamburini, Tombesi.

La seduta termina alle 12,20.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA**

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO